

L'altro diritto ODV -
c/o Centro Interuniversitario ADIR
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Tel: 055.4374314
Pec: altrodiritto@pec.it
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
Home page: <http://www.altrodiritto.unifi.it/>



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità**
Centro Consulenza Extragiudiziale
C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche private

AMICUS CURIAE
L'ALTRO DIRITTO ODV

Atto di promovimento: Corte di Appello di Venezia, Sez. Lavoro, ordinanza del 5 marzo 2021.

1. Legittimazione soggettiva de L'Altro Diritto ODV ex art. 4 – ter, co. 1, N.L.

Il Centro di documentazione su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni, L'Altro diritto è una ODV, fondata nel 1996 presso l'allora Dipartimento di Teoria e storia del diritto dell'Università di Firenze, che “svolge attività di riflessione teorica e di ricerca sociale sui temi dell'emarginazione sociale, della devianza, dell'esecuzione penale in carcere e in misura alternativa, sul funzionamento del carcere e delle altre istituzioni penali” (art. 4 statuto). Sempre nello stesso articolo dello statuto si sancisce che l'ODV “intende mettere le conoscenze tecniche e legali acquisite direttamente a disposizione di [...] detenuti, soggetti comunque in esecuzione di pena, soggetti coinvolti in procedimenti penali”. In forza di questa previsione l'Altro diritto, a partire dal 1997, ha attivato il Centro di informazione giuridica extragiudiziale che opera in modo diffuso in tutte le carceri e presso molti UEPE della Toscana per fornire consulenza giuridica alle persone in esecuzione pena, cercando di metterle in condizione di conoscere e far valere i propri diritti. A ciò si è affiancato, nel corso degli anni, lo Sportello Documenti e Tutele per favorire l'accesso delle persone in esecuzione pena ai diritti sociali (pensioni di invalidità, indennità di disoccupazione, ma anche conseguimento della residenza e per i migranti in esecuzione pena, problematiche relative al permesso di soggiorno e all'accesso al lavoro anche durante l'esecuzione pena). Questa consulenza extragiudiziale può sfociare nella tutela giudiziaria in forza della previsione statutaria per cui “l'associazione si propone anche di agire in giudizio per la difesa degli interessi e dei diritti dei soggetti precedentemente indicati”. Queste previsioni statutarie hanno, da un lato, portato l'Altro diritto a essere la prima persona giuridica chiamata a ricoprire un incarico di Garante delle persone private della libertà personale. Tale incarico è stato conferito all'Associazione dal Comune di San Gimignano con Decreto sindacale 23 del 4 ottobre 2012 e confermato dal nuovo sindaco per il quinquennio in corso (Decreto sindacale del 20/12/2019). La legittimità di questa scelta è stata riconosciuta dal Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria (Nota Prot. N.3251-2019 DAP). Dall'altro lato esse, unitamente alla previsione statutaria che impone all'Associazione di mettere i risultati delle proprie riflessioni e ricerche “a disposizione degli operatori sociali e giuridici e degli studiosi, con particolare attenzione ai giovani studiosi in formazione (laureandi, dottorandi, post-dottorandi)”, hanno portato a creare una collaborazione tra l'ODV e Scuola di Giurisprudenza di UNIFI, per dare vita a una Clinica legale sui diritti delle persone in esecuzione penale, in cui alcuni laureandi/e in giurisprudenza affiancano i volontari e le volontarie dell'Associazione nell'attività di consulenza nelle carceri toscane. Tale attività è resa possibile grazie alla Convenzione firmata nel 2019 con il DAP. La Convenzione, che estende le attività dell'Associazione all'intero territorio nazionale, prevede che “ogni detenuto possa esercitare i diritti stabiliti dalle vigenti leggi” e autorizza tutti gli operatori e le operatrici del Centro a mettere in atto ogni forma di sostegno utile a tal fine. Da

L'altro diritto ODV -
c/o Centro Interuniversitario ADIR
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Tel: 055.4374314
Pec: altrodiritto@pec.it
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
Home page: <http://www.altrodiritto.unifi.it/>



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità
Centro Consulenza Extragiudiziale**

C.F. 94093950486

Iscrizione Registro Regionale del Volontariato
Sezione Provincia di Firenze

Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003

Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche private

qualche anno, l'attività dell'associazione include l'analisi dello spazio europeo di protezione multilivello dei diritti e l'attività di intervento come *Third Party* presso la Corte Europea dei Diritti Umani. L'Altro diritto è, inoltre, membro fondatore dello European Prison Litigation Network (EPLN), organo dotato di status partecipatorio presso il Consiglio d'Europa. Come EPLN e in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche-UNIFI ha partecipato a vari progetti europei, tra cui i progetti Justice "Prison Litigation Network", volto proprio alla creazione di una rete per la litigation penitenziaria a livello europeo e "EUPRETRIALRIGHTS", per l'analisi comparata della tutela giurisdizionale e dell'accesso alla giustizia dei detenuti europei. Da ultimo, è stato approvato dalla Commissione Europea il progetto Justice: ROMA OFF_IN- *Between Inclusion and Re-inclusion: How to deal with Roma offenders*, che vede fra i partner il DAP e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

Per quanto riguarda l'attività come *Amicus Curiae*, l'Associazione ha già presentato un *Amicus Curiae* alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 4-ter, co 1, N.I., in relazione all'incostituzionalità dell'esclusione dei condannati all'ergastolo ostativo dalla liberazione condizionale. *Amicus Curiae* che è stato dichiarato ammissibile in ordine alla legittimazione dell'Associazione proponente.

Inoltre, l'Associazione è stata ammessa come terzo interventore di fronte alla Corte EDU nella causa *Muršić v. Croatia*, [GC], n. 7334/13 (sovraffollamento e condizioni detentive), nella causa *Viola c. Italie (n.2)*, n. 77633/16 (ergastolo ostativo); nella causa *S.M. v. Croatia*, n. 60561/14 (concetto di tratta interna) e ha inviato una Comunicazione all'interno della procedura esecutiva della sentenza pilota *Torreggiani and Others v. Italy*, n. 43517/09 (sovraffollamento e condizioni detentive). Inoltre ha partecipato all'intervento dell'organismo EPLN, nella cause: *Hutchinson v. The UK*, [GC], n. 57592/08 (ergastolo ostativo); *Muršić v. Croatia* [GC], n. 7334/13; *Viola c. Italie* (in queste due ultime oltre all'intervento individuale) e *A.M. c. Russie*, n. 61427/15 (gerarchia informale e violenza fra detenuti), oltre che in numerosi casi relativi alla tratta e allo sfruttamento lavorativo.

L'Altro diritto, in relazione all'oggetto del proprio statuto e alla propria attività pluriventennale dedicata alla tutela dell'effettività dei diritti delle persone sottoposte a controllo penale, ritiene dunque di poter essere annoverata tra «le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità» in oggetto. In relazione alla propria attività di studio, analisi e ricerca e alla propria conoscenza diretta delle condizioni di vita nelle carceri italiane, l'ri ritiene, infatti, di essere in grado di offrire elementi, almeno *prima facie*, utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità. Chiede, pertanto, di essere ammessa, con decreto del Presidente, a presentare a codesta Ecc.ma Corte un'opinione scritta ai sensi dell'art. 4 ter co.1 N.I.

2. **Thema decidendum e specifica rilevanza del contributo dell'associazione. La tutela dell'art.**

38, Cost., e la potenziale violazione degli art. 27, comma 3, e 3, Cost.

La Corte d'appello di Venezia con ordinanza del 6 marzo 2021, preso atto della pendenza di altre due questioni di legittimità costituzionale in relazione alla medesima norma (ordinanza n. 234/2019 T. di Fermo e ordinanza n. 68/2020 T. di Roma, ora definite con ordinanza della Corte Costituzionale n.

L'altro diritto ODV -

c/o Centro Interuniversitario ADIR
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Tel: 055.4374314
Pec: altrodiritto@pec.it
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
Home page: <http://www.altrodiritto.unifi.it/>



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità**

Centro Consulenza Extragiudiziale

C.F. 94093950486

Iscrizione Registro Regionale del Volontariato

Sezione Provincia di Firenze

Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003

Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche private

137/2021), ha sollevato questione di legittimità dell'art. 2, comma 60 e 61, della legge n. 92 del 2012, in rapporto agli articoli 25, comma 2, e 117, comma 1 (così come integrato dall'art. 7 della CEDU), Cost., nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni previdenziali o assistenziali "...comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensioni per gli invalidi civili" nei confronti "dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, (...) con effetto non retroattivo".

Con la recentissima Ordinanza adotta dalla Consulta è stata dichiarata inammissibile per *incompletezza nella ricostruzione del fatto* la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Fermo, e, invece, accolte le argomentazioni proposte dai giudici romani in ordine al contrasto della norma censurata rispetto all'art. 38, Cost., dichiarando l'illegittimità dell'art. 2, comma 61, l. 92/12, nella parte in cui si prevede "la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente (...) nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere".

Questa opinione mira prima di tutto ad invitare la Corte a non considerare come non più rilevante nella causa *a quo*, che pure verte su un caso di persona in misura alternativa, la questione sollevata dal giudice remittente. Questo non solo perché la Corte, avendo dichiarato inammissibile l'ordinanza di remissione del giudice di Fermo non ha esaminato il problema della retroattività della previsione in discussione, ma perché, a maggior ragione dopo il chiarimento fornito dalla Corte, l'art. 2 comma 61, l. 92/12 appare lesivo di importanti diritti costituzionali.

Sul punto preme precisare che, come ricordato dai giudici della Consulta nella citata ordinanza "il primo comma dell'art. 38, Cost., configura un dovere di solidarietà, che deve informare la normativa di pubblica assistenza e beneficenza a favore di chi versi in condizione di indigenza per inabilità allo svolgimento di una attività remunerativa, prescindendosi da precorse qualità e situazioni personali; tale norma esprime il contenuto di un diritto fondamentale dell'individuo che, se come dichiara tale decisione, non risulta incompatibile con la condanna penale, non può essere considerato assolto dallo *status* di detenzione. Una lettura della disposizione dichiarata incostituzionale che differenzi il trattamento tra condannati in regime di detenzione carceraria o condannati in misura alternativa, si porrebbe, a nostro parere, in contrasto con i principi costituzionali di cui all'art. 27, comma 3, e 3, Cost., in quanto, invece di favorire la rimozione delle differenze di reddito, ostacola l'accesso alle misure alternative alla detenzione a chi non ha altro reddito e non può beneficiare delle misure di assistenza in ragione della revoca prevista dall'art. 2, l. 92/12.

L'esclusione dall'accesso alle misure assistenziali, ha infatti l'effetto di privare i detenuti di un reddito di sussistenza indispensabile per garantirsi una vita dignitosa in carcere e per supportare l'attivazione di programmi trattamentali extra-murari.

Con riguardo al primo aspetto, in base alla nostra esperienza, frutto del lavoro quotidiano di assistenza legale e di supporto per l'accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, è possibile rilevare che l'amministrazione penitenziaria non è sempre in grado di assicurare condizioni di vita dignitose a una popolazione detenuta in larga parte composta da individui poveri e marginalizzati quali stranieri, sofferenti psichici, senza fissa dimora e tossicodipendenti. A causa dell'endemico sovraffollamento,

L'altro diritto ODV -
c/o Centro Interuniversitario ADIR
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Tel: 055.4374314
Pec: altrodiritto@pec.it
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
Home page: <http://www.altrodiritto.unifi.it/>



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità**

Centro Consulenza Extragiudiziale

C.F. 94093950486

Iscrizione Registro Regionale del Volontariato

Sezione Provincia di Firenze

Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003

Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del

Registro regionale delle persone giuridiche private

delle condizioni precarie degli istituti e della perdurante carenza di fondi, l'amministrazione penitenziaria è in grado di provvedere al soddisfacimento solo di alcuni bisogni primari, in particolare relativi a vitto e alloggio, ma non di altri beni altrettanto essenziali che sono acquistabili esclusivamente a spese dei detenuti nel cosiddetto "sopravvitto", si pensi ad esempio a beni di genere alimentare o per l'igiene personale. Molte direzioni sembrano essere consapevoli di questa situazione, come dimostra la diffusa usanza di favorire, attraverso l'allocatione dei detenuti nelle diverse celle, la presenza di persone dotate di qualche risorsa "propria" (derivante da lavoro carcerario o da risorse inviate dalla famiglia) accanto a detenuti privi di ogni risorsa.

Come la stessa Corte avrà sicuramente avuto modo di constatare nel corso del suo "Viaggio nelle carceri", l'amministrazione è spesso costretta a ricorrere a donazioni e a progetti del volontariato – presenti a macchia di leopardo sul territorio nazionale - per sopperire a tali carenze e per soddisfare ulteriori bisogni elementari come quello di vestiario o di acquisto di francobolli o schede telefoniche per i colloqui con i familiari. In molti casi, inoltre, per tante delle persone detenute per i reati richiamati dalla norma censurata, una seppur minima disponibilità economica rappresenta un aiuto indispensabile nel mantenimento dei rapporti con le famiglie e con i figli (a cui, in molti casi, parte di questa disponibilità è inviata), spesso nel contesto di situazioni caratterizzate da procedimenti relativi alla limitazione della responsabilità genitoriale (in cui la dimostrazione della cura e assistenza, anche materiale, dei figli/ie è elemento essenziale).

Sulla base della nostra esperienza, possiamo affermare che l'accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, come quelle oggetto delle revoche di cui all'art. 2, l. 92/12, è spesso per i detenuti l'unico mezzo per assicurarsi condizioni di vita dignitose e per poter effettivamente usufruire dei permessi premio: ci siamo più volte nel corso degli anni trovati a dover "donare" ai detenuti quanto necessario per pagare il costo dei mezzi pubblici e un pasto durante il permesso. Oltre alle eventuali donazioni liberali, provenienti dal volontariato o dai familiari, l'unica ulteriore fonte di reddito sarebbe infatti rappresentata dal lavoro penitenziario che, però, è garantito ad appena un detenuto su tre, in maniera del tutto saltuaria e che, in ogni caso, risulterebbe inaccessibile agli invalidi civili.

Per quanto attiene, invece, al secondo aspetto sopra richiamato, nel caso di detenuti inabili al lavoro e indigenti i risparmi, effettuati nel corso della detenzione, grazie alla pensione di invalidità civile o dall'assegno sociale può costituire l'unico mezzo per poter reperire un'abitazione presso la quale richiedere di scontare la misura della detenzione domiciliare o una delle altre misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario per le quali risultino formalmente ammissibili. Infatti, la sussistenza di un reddito stabile, seppur minimo, funge da garanzia per l'accesso al reperimento di un'abitazione e può costituire condizione necessaria per le spese di caparra spesso richieste nei contratti locazione. L'esistenza di un alloggio idoneo e di un reddito sono ritenuti, infatti, requisiti fondamentali per la prognosi positiva in ordine alla recidiva, cui la magistratura di sorveglianza subordina la concessione delle misure alternative. Purtroppo, i luoghi di domicilio per l'esecuzione delle misure alternative, prevalentemente offerti dal privato sociale e distribuiti in maniera diseguale sul territorio nazionale, sono del tutto insufficienti a soddisfare il fabbisogno esistente. Ne consegue che la privazione dell'assistenza sociale, con l'inevitabile corollario dell'esclusione dall'accesso alle misure alternative alla detenzione, si sostanzierebbe in una violazione di quel dovere di solidarietà di



cui all'art. 3 della Costituzione, che risulterebbe particolarmente grave in quanto destinata a colpire individui inabili al lavoro per ragioni d'età o di salute.

Ne risulterebbe altresì compromessa la funzione rieducativa della pena, riconosciuta costituzionalmente dall'art. 27 comma 3 Cost., che non può realizzarsi se non promuovendo l'autonomia economica delle persone condannate e la loro capacità di provvedere ai propri bisogni primari senza dover ricorrere ad attività criminose.

2.1. Sul contrasto con gli artt. 25, comma 2, e 117, comma 1 (così come integrato dall'art. 7 della CEDU), Cost.: irretroattività della legge penale e carattere sostanzialmente penale della revoca di cui all'art. 2, commi 58/61, l. 292/2012.

Per quanto attiene precipuamente al *thema decidendum* dell'ordinanza di remissione della Corte d'Appello di Venezia, questo è essenzialmente centrato sul contrasto della normativa censurata (art. 2, commi 58-61, l. 92/12) con gli art. 25, comma 2, e 117, comma 1, Cost., per violazione del principio di irretroattività della legge penale.

Come correttamente sottolineato dai giudici rimettenti, la prospettiva di analisi che deve essere seguita dall'interprete ai fini della valutazione della legittimità costituzionale dell'art. 2, l. 92/12, deve orientarsi sulla interpretazione della revoca oggetto della normativa censurata non in senso meramente formalistico (qualificatorio), ma sostanziale, guardando cioè ai presupposti, le finalità e gli effetti propri della misura. Nonostante tradizionalmente nel nostro ordinamento si sia privilegiata una nozione formalistica di reato, il diritto vivente della Corte europea dei diritti umani, ma anche la nostra stessa giurisprudenza costituzionale, ha progressivamente affermato una prospettiva sostanzialistica, consentendo l'estensione di alcune importanti garanzie anche a sanzioni non qualificate come penali.

Tale interpretazione sostanzialistica è del resto resa necessaria, come detto, dal diritto convenzionale, in particolare dall'art. 7 CEDU che, in forza dell'art. 117, comma 1, Cost., è invocato dal giudice *a quo* quale parametro interposto di costituzionalità.

La Corte europea dei diritti umani, sin dal 1976 con la famosissima sentenza *Engel*, citata anche dai giudici rimettenti, ha elaborato due principali *criteri sostanziali* per la qualificazione di un provvedimento dei pubblici poteri come sanzione penale: 1) la natura del provvedimento e, in particolare, lo scopo afflittivo-deterrente dello stesso; 2) la severità del provvedimento.

Per quanto attiene, invero al *nome iuris* attribuitogli dal legislatore, questo, pur non privo di rilievo, è vincolante solo in senso residuale. Nel caso in cui tale provvedimento sia qualificato come sanzione penale dello stesso legislatore, allora non sarà necessario per l'interprete procedere con una valutazione della sussistenza dei criteri sostanziali (cfr. *Engel v. The Netherlands*, 8 giugno 1976, n. 5100/71; a conferma dei criteri elaborati in tale pronuncia cfr. *Grande Stevens and Others v. Italy*, 4 marzo 2014, nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10).

L'altro diritto ODV -
c/o Centro Interuniversitario ADIR
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Tel: 055.4374314
Pec: altrodiritto@pec.it
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
Home page: <http://www.altrodiritto.unifi.it/>



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità
Centro Consulenza Extragiudiziale**

C.F. 94093950486

Iscrizione Registro Regionale del Volontariato
Sezione Provincia di Firenze

Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003

Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche private

Come correttamente rilevato dai giudici rimettenti, i richiamati criteri risultano sussistenti nel caso in esame, rendendo necessario un vaglio di costituzionalità della misura di nuova introduzione rispetto ai principi generali del diritto penale, in particolare quello secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Partendo da una prima analisi puramente definitoria, ancorché non dirimente come chiarito dai giudici di Strasburgo, deve sottolinearsi che il carattere di “sanzione accessoria” della misura introdotta con la legge n. 92/2012 è riscontrabile dalla stessa qualificazione che ne è stata data dal legislatore (commi 58 e 61). Dunque, potrebbe anche ritenersi sufficiente limitare l’analisi al *nomen iuris*, come sopra detto.

Proseguendo, comunque, l’analisi sostanzialistica, nell’ordinanza di rimessione, la Corte d’appello di Venezia correttamente ricorda che, con la sentenza n. 196 del 2010, la stessa Corte Costituzionale, facendo esplicito riferimento alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo relativa all’interpretazione ad essa fornita agli art. 6 e 7 della CEDU, ha affermato il principio secondo cui “tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto”. Principio questo, del resto desumibile dall’art. 25, secondo comma, Cost., che - data la vaghezza della sua formulazione («Nessuno può essere punito...») - può essere interpretato nel senso che ogni intervento sanzionatorio è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato.

Guardando alle modalità applicative della sanzione in analisi, è evidente che si tratti di una misura strettamente connessa alla pena, ponendosi la condanna sempre come presupposto di applicazione della revoca, tanto da essere applicata in via automatica sia in sede amministrativa che penale, con l’unica possibilità di riattivazione al momento della completa espiazione della condanna ‘ostativa’. L’ipotesi che si tratti di una vera e propria sanzione penale trova, inoltre, conforto nel fatto che, al pari delle pene accessorie, tale revoca opera direttamente in via amministrativa, senza bisogno di essere applicata dal giudice della cognizione.

Con specifico riferimento al rapporto tra sanzione amministrativa e art. 25, comma 2, Cost., come ricordato dai giudici rimettenti, già in tempi risalenti, la Corte costituzionale ha affermato che “deve avere (...) applicazione il principio di legalità della pena, ricavabile anche per le sanzioni amministrative dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione, in base al quale è necessario che sia la legge a configurare, con sufficienza adeguata alla fattispecie, il fatto da punire” (sent. n. 78/1967). Posizione ribadita successivamente in altra pronuncia, nella quale la Consulta ha affermato che “per le sanzioni amministrative accessorie a una sanzione penale conseguente all’accertamento di un reato - come ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità - vige il principio di legalità, alla luce del quale nessuno può esservi assoggettato se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione” (ord. n. 82 del 2012). Del resto questa interpretazione è pacificamente accolta anche dai giudici di Strasburgo che nel caso *Öztürk v. Germany* (21 febbraio 1984, n. 8544/79), sempre in tema di sanzioni amministrative, hanno affermato che nel caso di depenalizzazione di talune condotte, se si modifica la qualificazione degli illeciti senza cambiarne la sostanza, si devono comunque continuare a garantire le particolari tutele di cui alla Convenzione EDU in campo penale (cfr. *Grande Stevens*, cit.).

L'altro diritto ODV -
c/o Centro Interuniversitario ADIR
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Tel: 055.4374314
Pec: altrodiritto@pec.it
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
Home page: <http://www.altrodiritto.unifi.it/>



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità**
Centro Consulenza Extragiudiziale
C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche private

Per quanto infine attiene all'altro criterio sostanziale individuato nella sentenza *Engel*, ossia la severità della sanzione, tale carattere risulta di tutta evidenza nel caso in esame. La revoca automatica delle misure di previdenza e assistenza (volte nel nostro ordinamento a garantire la tutela di diritti fondamentali della persona) per il solo fatto di essere stati condannati per taluni reati di particolare allarme sociale, rischia di determinare una compressione dei diritti fondamentali e primari della persona nel caso di condannati in condizioni grave indigenza economica secondo le evidenze fattuali sopra ricordate (sia relativamente alla riduzione delle *chance* di accedere a misure alternative alla detenzione, sia con riguardo alla tutela dei diritti fondamentali del condannato indigente in regime intra-murario).

3. Conclusione


In conclusione, previa ammissione della presente opinione e a sostegno e corredo delle motivazioni dedotte dalla Corte d'Appello nell'atto di promovimento, L'Altro diritto ODV chiede a codesta Ecc.ma Corte di dichiarare l'incostituzionalità della disposizione ivi impugnata, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni previdenziali o assistenziali "comunque denominate dalla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili" nei confronti dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58 (...) con effetto non retroattivo" per violazione del principio di irretroattività della pena di cui all'art. 25, comma 2, nonché dell'art. 117, comma 1, Cost., così come integrato dall'art. 7 CEDU.

Invita, infine, la Corte a valutare se ricorrano le condizioni per estendere ex art. 27, l. n. 87 del 1953 (e in continuità con quanto già statuito, *mutatis mutandis*, nell'ordinanza n. 137/2021), gli effetti della declaratoria d'incostituzionalità della medesima norma, per il contrasto con l'art. 38, Cost., non solo per il fatto che la revoca delle prestazioni previdenziali e assistenziali (...) sia disposta nei confronti di coloro che scontano la pena in regime in regime alternativo alla detenzione in carcere, ma anche nei confronti dei detenuti che scontino la pena in carcere e che si trovino in una condizione di grave indigenza economica.

Firenze, 12/07/2021

Per L'Altro diritto

La presidente e legale rappresentante
Dott.sa Sofia Ciuffoletti


L'ALTRO DIRITTO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATI
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SU
CARCERE, DEVIANZA E MARGINALITÀ
Via delle Pandette 35 - 50127 FIRENZE
Tel. 055 4374314 - Fax 055 4374314
Codice Fiscale: 94093950486

Il Presidente del Comitato Scientifico,

L'altro diritto ODV -
c/o Centro Interuniversitario ADIR
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Tel: 055.4374314
Pec: altrodiritto@pec.it
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
Home page: <http://www.altrodiritto.unifi.it/>



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità**
Centro Consulenza Extragiudiziale
C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche private

Prof. Emilio Santoro

Il Gruppo di lavoro dello Sportello Documenti e Tutele

Dott. Giuseppe Caputo

Dott.ssa Bianca Cassai